



COMUNE DI MARRUBIU

PROVINCIA DI ORISTANO

AREA POLITICHE SOCIALI

***SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA
DI PRIMO GRADO E SCUOLA DELL'INFANZIA.***

ANNI SCOLASTICI

2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PROCEDURA NEGOZIATA, APERTA AL MERCATO, CON L'UTILIZZO DEL
CENTRO DI ACQUISTI TERRITORIALE (CAT) DELLA REGIONE SARDEGNA**

(Art. 36, comma 2, lett b) del D.Lgs. n. 50/2016)

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 8842611171

Nomenclatura SARDEGNA CAT:

- Codice Albero merceologico: **AK 29;**
- Categoria: **Servizio di trasposto scolastico.**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO	3
ART. 2 - NORME REGOLATRICI	3
ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO	4
ART. 4 - VALORE STIMATO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA	4
ART. 5 - CARATTERISTICHE ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO	5
ART. 6 - BENEFICIARI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO	6
ART. 7 - SOPRALLUOGO	8
ART. 8 - CARATTERISTICHE DELL' AUTOMEZZO E CONSEGNA	8
ART. 9 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE	9
ART. 10 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ONERI A CARICO DELL'OPERATORE.....	11
ART. 11 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE	12
ART. 12 - REQUISITI SPECIFICI DELL'OPERATORE.....	12
ART. 13 - FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE E CONDIZIONI DI LAVORO	12
ART. 14 - CONDOTTA DEL PERSONALE E SOSTITUZIONE.....	14
ART. 15 - CUSTODIA DEGLI ALUNNI – ACCOMPAGNAMENTO	15
ART. 16 - CLAUSOLA SOCIALE	15
ART. 17 - SICUREZZA D.LGS. 81/2008	15
ART. 18 - VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI	16
ART. 19 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	17
ART. 20 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	18
ART. 21 - ASSICURAZIONI.....	18
ART. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	19
ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	19
ART. 24 - SCIOPERO E/O INTERRUZIONI DEL SERVIZIO	20
ART. 25 - QUINTO D'OBBLIGO E VARIANTI	20
ART. 26 - RECESSO	21
ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI	21
ART. 28 - FORO COMPETENTE	21
ART. 29 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	22
ART. 30 - INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E NORME IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE.....	21
ART. 31 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE	23

ART. 1 OGGETTO

La procedura ha per oggetto la gestione del Servizio di Trasporto Scolastico del Comune di Marrubiu, rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado dimoranti nel territorio di Marrubiu e precisamente: nella Frazione di S. Anna, nei nuclei e nelle case sparse di Zuradili, Is Bangius, e di Masongiu Alta.

Il servizio è articolato nel seguente modo:

- a. Servizio di trasporto ordinario degli alunni dai punti di raccolta individuati dal Comune fino ai plessi scolastici siti nel territorio comunale e viceversa;
- b. Servizio di trasporto complementare consistente in uscite programmate per attività collaterali a quelle scolastiche (didattiche, culturali, ricreative, sportive), regolarmente autorizzate dall'Istituzione Scolastica;
- c. Servizio di trasporto speciale: consiste nel trasporto degli alunni disabili con prelevamento dal proprio domicilio e affidamento agli operatori della scuola, all'ingresso dei plessi di appartenenza, e viceversa. Attualmente non sono presenti utenti appartenenti alla categoria.

Il servizio dev'essere eseguito secondo le descrizioni e prescrizioni del presente Capitolato, delle norme del Codice Civile, del Codice della strada, nonché delle disposizioni di legge, di regolamento e di atti amministrativi vigenti in materia di trasporto scolastico e nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contenimento del rischio di contagio da Covid-19.

ART. 2 NORME REGOLATRICI

Il servizio viene appaltato in base alle seguenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia:

- D.M. Trasporti 18 aprile 1977 "Caratteristiche costruttive degli autobus;
- D.M. Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448 "Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali" e s.m.i.;
- D.M. Trasporti 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e successiva circolare nr. 23 del 11 Marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- D.M. Infrastrutture e Trasporti 23 dicembre 2003 "Uso, destinazione e distrazione degli autobus", e s.m.i.;
- D. Lgs. 22 dicembre 2000 n. 395 "Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali" e successivo D.M. Infrastrutture e Trasporti 28 aprile 2005 n. 161 "Regolamento di attuazione del D. Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal D. Lgs. 478/2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci" e s.m.i.;

- L. 1° agosto 2003 n. 218 “Disciplina dell’attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”;
- D.M. 1° aprile 2010 “Caratteristiche costruttive degli scuolabus”;
- D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e ss.mm.ii. “Nuovo Codice della Strada”;
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”.
- Codice dei Contratti pubblici D. Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- L.R. 25 giugno 1984 n. 31 “Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate”;
- Linee guida DPCM 7 agosto 2020 in applicazione alla normativa sanitaria e alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-Covid-19.

ART. 3 DURATA DELL’APPALTO

L’appalto avrà la durata di tre anni scolastici - 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 - decorrenti presumibilmente da settembre 2021.

Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla scadenza contrattuale agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il committente.

Il Committente, ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett. a) della Legge 120/2020, si riserva di autorizzare in via d’urgenza, l’esecuzione del servizio ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

ART. 4 VALORE STIMATO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Il valore dell’appalto per la durata triennale è pari a **€ 180.000,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e inclusa l’eventuale proroga tecnica di 6 (sei) mesi del contratto, ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come indicato nella sottostante tabella:

n.	Descrizione servizio	Importo
1	Servizio di Trasporto Scolastico AA. SS. 2021/22 - 2022/23 - 2023/24	€ 150.000,00
2	Proroga contrattuale di 6 (sei) mesi - Eventuale	€ 30.000,00
3	Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€ 0,00
Importo complessivo a base di gara		€ 180.000,00

Il prezzo unitario a km a base di gara, soggetto a ribasso, è quantificato in **€ 3,10** al netto dell’Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, calcolato sulla media dei Km annuali 16129 riferiti agli anni scolastici 2018/2019 e 2020/2021. L’anno 2019/2020 non è stato preso in considerazione a causa della sua eccezionalità dovuta alla pandemia da Covid-19.

Nel prezzo unitario di un KM si intendono interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal Capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.lgs. n. 50/2016, il valore dell'appalto è stato determinato tenendo conto dell'incidenza del costo medio del personale da impiegare, calcolato sulla base dei costi del personale, indicati dalle tabelle del Ministero del lavoro e politiche sociali, dei costi di gestione presunti e di ogni altro elemento ritenuto significativo per la determinazione del costo complessivo del servizio.

Ai fini del calcolo del costo del lavoro, si è tenuto conto del numero di ore presunte sia per il servizio ordinario e sia per il servizio di trasporto complementare.

I costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale (DUVRI) sono pari a € 0,00 (zero). La redazione del DUVRI, ai sensi del D.lgs. 81/2008 non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero "contatti rischiosi" tra il personale del Committente e quello dell'Operatore.

Restano immutati gli obblighi a carico dell'Operatore in merito alla sicurezza sul lavoro.

I dati sopraindicati sono da considerarsi puramente indicativi e non sono tali da essere vincolanti, in quanto potranno variare in eccesso o in difetto, nel limite del quinto dell'importo del contratto, in qualsiasi momento del periodo di validità dello stesso, a seguito di indicazione e ad insindacabile richiesta del Committente, secondo quanto stabilito dall'art. 106, comma 12, del Codice, agli stessi patti e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite.

La quantificazione dei chilometri è stata calcolata, stabilendo come punto di partenza e di arrivo identificata dal committente nella sede scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale sito in via Tirso n. 25.

I chilometri percorsi al di fuori di tale tragitto non vengono computati nel budget chilometrico totale, ivi inclusi i chilometri percorsi dal mezzo a partire dalla rimessa all'indirizzo di inizio servizio, e viceversa. Pertanto gli stessi non saranno computati nel pagamento dei corrispettivi.

ART. 5 - CARATTERISTICHE ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio sarà svolto dall'Operatore in conto proprio, a proprio rischio e per mezzo di personale ed organizzazione propria.

Il servizio viene svolto nell'ambito del territorio comunale e consiste nel trasporto degli alunni frequentanti la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado dai punti di raccolta fino ai plessi scolastici e viceversa.

Il servizio ordinario deve essere erogato in tutti i giorni di lezione previsti dal calendario scolastico stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione, tramite il proprio organo regionale, compresi i giorni degli esami di licenza della Scuola Secondaria di primo grado.

Il servizio, il cui percorso è descritto nell'allegato A, si articola nelle seguenti tratte:

- a. **n. 1 corsa al mattino di Andata per tutti gli ordini di scuola:** gli alunni dopo esser stati prelevati dai punti di raccolta, vengono accompagnati ai rispettivi plessi scolastici;

- b. **n. 1 corsa a fine mattinata di Ritorno:** gli alunni della scuola Primaria e Secondaria, dopo la conclusione delle lezioni vengono accompagnati dal plesso scolastico alle rispettive fermate;
- c. **n. 1 corsa al pomeriggio di Ritorno:** gli alunni della scuola dell'Infanzia, dopo la conclusione delle lezioni vengono accompagnati dal plesso scolastico alle rispettive fermate.

Il servizio deve essere eseguito in funzione degli orari ufficiali di lezione, nello specifico:

- a. Scuola primaria e Secondaria di primo grado - dal lunedì al sabato nell'orario antimeridiano;
- b. Scuola dell'Infanzia - dal lunedì al venerdì - in orario antimeridiano (ingresso) e in orario pomeridiano (uscita).

Per la Scuola dell'Infanzia il servizio deve essere assicurato fino al 30 giugno di ogni anno ovvero fino al termine dell'attività scolastica. Per anno scolastico si intendono di massima n. 205 giorni di lezione per la scuola primaria e secondaria di 1° grado (più i giorni per gli esami della scuola secondaria) e n. 183 giorni di lezione per la scuola dell'Infanzia.

La percorrenza è stimata in presunti 16129 Km per anno scolastico, definiti sulla base del servizio relativo all'A.S. 2018/2019 e 2020/2021, L'anno 2019/2020 non è stato preso in considerazione a causa della sua eccezionalità dovuta alla pandemia da Covid-19. Essi hanno solo valore indicativo e di stima allo scopo di poter meglio formulare l'offerta.

A bordo del mezzo dovrà essere presente un accompagnatore con compiti di vigilanza e assistenza degli alunni.

Gli alunni sono prelevati e riconsegnati alla fermata il più possibile vicina al luogo di residenza, tenendo conto che gli stessi devono arrivare a scuola in tempo utile per l'inizio delle lezioni e rientrare alle proprie abitazioni il più sollecitamente possibile, lo scuolabus dovrà essere in sosta presso la scuola al momento dell'uscita, al fine di evitare, agli alunni, momenti di attesa.

Le operazioni di salita e discesa degli alunni, la loro consegna alla scuola di appartenenza, la riconsegna al termine del servizio al genitore o adulto di pertinenza o delegato, dovranno essere svolte e regolate in modo tale che avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Committente declina fin da ora ogni responsabilità.

Nel corso dell'anno scolastico il servizio potrà subire modifiche a causa di situazioni di emergenza quale le interruzioni stradali per lavori o per determinazioni di autorità superiori, l'itinerario può essere, anche parzialmente, modificato, d'intesa con il Committente - sentite le autorità aventi competenza sulla strada interessata.

L'Operatore è tenuto ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari, anche occasionali, che dovessero verificarsi in circostanze preventivamente comunicate dalla Scuola, quali assemblee sindacali, scioperi o altro.

L'Operatore ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto, non è permesso l'accesso a persone estranee al servizio. A tal fine l'Ufficio Pubblica Istruzione, all'inizio di ogni anno scolastico e comunque nel corso dello stesso in caso di eventuali variazioni, comunicherà l'elenco degli alunni aventi diritto al trasporto scolastico.

L'Operatore dovrà garantire il servizio di rientro tempestivo degli alunni nel caso si verificassero delle cause di forza maggiore non prevedibili, dovute a qualsiasi evento che renda indispensabile

l'allontanamento degli alunni dal plesso scolastico, previa comunicazione anche telefonica da parte dell'Istituzione scolastica.

Si precisa che i percorsi indicati nell'allegato "A" hanno valore indicativo considerando che nel corso del contratto potrebbero subire delle modifiche in base alle esigenze dell'utenza, alle richieste della scuola, all'organizzazione scolastica e del Committente. I percorsi e gli orari verranno aggiornati in un'ottica di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse, secondo il principio di economicità, efficienza ed efficacia della spesa comunale.

Servizi Complementari:

L'Operatore, oltre al servizio ordinario, metterà a disposizione del Comune, per ogni anno scolastico, lo scuolabus per n. 12 viaggi per ciascun anno scolastico, necessari per lo svolgimento di visite guidate, partecipazione ad attività sportive e didattiche collaterali, di cui:

- n. 6 in territorio comunale;
- n. 6 in zone esterne al Comune per percorrenze non superiori a 50 km. A/R;

Si precisa che le visite si svolgeranno secondo il calendario stabilito dall'Istituto scolastico e saranno da effettuarsi nell'ambito dell'orario scolastico senza interferire con il trasporto scolastico ordinario, che dovrà comunque essere garantito.

I servizi complementari devono essere programmati dalla Scuola, richiesti almeno 7 giorni prima dell'uscita e dovranno essere autorizzati dal Committente che vigilerà sui limiti delle uscite autorizzabili.

Eventuali eccedenze al numero delle uscite succitate, potranno essere effettuate solamente se autorizzate dal Committente e saranno remunerate, come sopra, cioè con il corrispettivo chilometrico previsto per il servizio ordinario.

Servizio di trasporto speciale:

Il servizio comprende inoltre il trasporto degli alunni disabili con prelevamento dal proprio domicilio e affidamento agli operatori della scuola, all'ingresso dei plessi di appartenenza, e viceversa. Attualmente non sono presenti utenti appartenenti alla categoria, ma l'Operatore si rende disponibile a effettuare il servizio, tenendo conto delle singole condizioni e delle soluzioni da adottare, che verranno comunicate dal Committente, anche attraverso l'impiego di mezzi appositamente attrezzati per trasportare studenti anche in carrozzina, o con la presenza oltre al conducente di un accompagnatore.

È comunque in facoltà del Committente di adeguare l'effettiva consistenza del servizio alle variazioni di una diversa organizzazione degli orari o del servizio disposti dalla competente Autorità Scolastica o dallo stesso Committente, per motivi non prevedibili, nonché di chiedere all'Operatore aggiudicatario l'attivazione di ulteriori percorsi o la modificazione dei percorsi già esistenti.

ART. 6 - BENEFICIARI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

Il servizio di trasporto scolastico è fornito esclusivamente agli alunni della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado dimoranti in territorio di Marrubiu e precisamente: nella Frazione di S. Anna, nei nuclei e nelle case sparse di Zuradili, Is Bangius, e di Masongiu Alta, che ne facciano richiesta.

Le procedure relative alla richiesta di fruizione del servizio sono gestite dal Committente che provvederà a comunicare l'elenco degli utenti prima dell'inizio del servizio e ogni qualvolta si verifichino delle variazioni.

Nell'anno scolastico 2021/2022 gli alunni che hanno usufruito del servizio sono stati n. 29 così suddivisi:

- n. 10 alunni Scuola Primaria;
- n. 11 alunni Scuola Secondaria di primo grado;
- n. 8 alunni Scuola dell'infanzia.

Il numero degli utenti può modificarsi nel corso della vigenza contrattuale, in più o in meno, in relazione alle iscrizioni alle rispettive Scuole, in caso di aumento l'operatore non potrà pretendere alcun compenso integrativo.

ART. 7 - SOPRALLUOGO

L'operatore economico che intende partecipare alla procedura può richiedere, tramite il proprio rappresentante legale o un suo delegato, il sopralluogo per la visione del mezzo, al fine di prendere conoscenza delle circostanze generali e particolari che possono influire sulla formulazione dell'offerta.

Il mancato sopralluogo non costituisce causa di esclusione.

Gli interessati ad effettuare il sopralluogo potranno farne richiesta tramite la funzione messaggistica di SardegnaCAT o contattando l'ufficio competente come indicato nell'art. 4 del capitolato.

La richiesta di sopralluogo dovrà essere inviata entro il quinto giorno antecedente la data di scadenza della procedura. Data, ora e luogo saranno concordati con gli operatori economici.

Dell'avvenuto sopralluogo non verrà rilasciata attestazione non essendo requisito necessario per la partecipazione.

Si specifica che il percorso Allegato "A" ha carattere indicativo, in quanto nel corso del contratto, lo stesso può subire delle modifiche.

La scelta volontaria di non effettuare il sopralluogo non dovrà essere motivo da parte dell'operatore per sollevare problematiche alle condizioni di partecipazione, esecuzione e gestione del servizio, in quanto, il committente presuppone che la cognizione reale dello stato dell'automezzo e della conoscenza del percorso sia stata acquisita dall'operatore con modalità differenti dal sopralluogo (acquisizioni di informazioni informali, uso di tecnologie a distanza ecc.).

ART. 8 - CARATTERISTICHE DELL' AUTOMEZZO E CONSEGNA

Il servizio verrà svolto dall'Operatore con l'utilizzo di n. 1 mezzo di proprietà comunale concesso in comodato gratuito, avente le seguenti caratteristiche:

- IVECO 50 C 15 - Targa CF771BP - telaio ZCFC50A0005398309 - Omologazione N.OM81887EST62 - n. posti 35 viaggiatori Scuole dell'obbligo + 1 accompagnatore + 1 autista - immatricolato in data 28.07.2003.

La consegna del bene deve risultare da apposito verbale sottoscritto dalle parti, previa verifica, in contraddittorio, dello stato d'uso del mezzo. Alla cessazione del rapporto contrattuale, l'automezzo dovrà essere restituito al Committente, nelle medesime condizioni in cui versava al momento della consegna salvo la normale usura dello stesso, da accertarsi con apposita verifica in contraddittorio,

per la quale il Committente può avvalersi della consulenza di idonea officina meccanica di fiducia. Il Committente ha la facoltà di utilizzare l'ultima rata del corrispettivo e la cauzione contrattuale per l'esecuzione di ripristino dello stato d'uso iniziale.

L'Operatore si impegna ad utilizzare il mezzo di proprietà del Committente, dato in comodato d'uso, esclusivamente per lo svolgimento del servizio affidato e a restituirlo nello stato in cui si trova al momento della consegna, fatta salva la normale usura.

L'Operatore dovrà mettere a disposizione del servizio almeno n. 1 automezzo, di minimo 35 posti + uno, in aggiunta, da utilizzare nei seguenti casi:

- a. in sostituzione del mezzo adibito al servizio per motivi di straordinaria indisponibilità dello stesso. L'utilizzo del mezzo sostitutivo dovrà essere tempestivamente comunicato al Committente e limitato al periodo strettamente necessario per la rimessa in efficienza dello Scuolabus Comunale. I servizi con mezzo sostitutivo verranno remunerati con il prezzo a chilometro stabilito in sede di gara;
- b. per il regolare svolgimento del servizio qualora il numero degli alunni sia superiore rispetto alla capienza dello scuolabus adibito al servizio (di proprietà del Comune). La capienza dello scuolabus di proprietà del Committente (35 posti), attualmente, in applicazione alle Linee guida DPCM 7 agosto 2020 contenenti le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-19, è di soli ventinove posti (29). Il servizio verrà remunerato con il prezzo a chilometro stabilito in sede di gara.

L'automezzo viene concesso dal Committente nello stato in cui si trova, l'Operatore dovrà provvedere alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, eventualmente necessarie per il regolare funzionamento, in conformità al codice della strada ed al regolamento attuativo, nonché ad ogni altra norma in materia di circolazione, tenuto conto dell'uso cui l'automezzo è destinato.

I mezzi forniti dall'Operatore dovranno essere rispondenti alle caratteristiche previste dal D.M. 31.07.1997 e ss.mm.ii. in materia di trasporto scolastico, essere attrezzato con sedili e spazi interni conformemente a quanto previsto dalla tabella CUNA NC 581-20, ed essere regolarmente collaudato ed omologato dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile. Inoltre, dovranno essere adeguatamente climatizzati, efficienti, decorosi, tenuti in perfetto stato di pulizia interna ed esterna.

Non potranno essere utilizzati automezzi omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2 e EURO 3.

ART. 9 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE

L'Operatore si impegna a:

- eseguire il servizio nella scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade e aree pubbliche;
- essere in regola con le disposizioni che disciplinano il trasporto scolastico di cui al D.M. del Trasporti 31.01.1997 e circolare n. 23 del 11.03.1997 nonché D.M. 20.12.1991 n. 448;
- essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione (AEP) di trasporto su strada di persone e dell'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) delle Imprese di Trasporto autorizzate, in applicazione del Regolamento CE N.1071/2009.

- assicurare il servizio con proprio personale. La conduzione del mezzo a personale munito di Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) ai sensi della Direttiva CEE 2003/59/CE e del Decreto Dirigenziale del Ministero dei Trasporti 07/02/2007 n.371;
- trasmettere i dati relativi ai mezzi di proprietà dell'Operatore e impiegati per l'espletamento del servizio (targa, assicurazione ecc.).
- nominare un Referente responsabile dei rapporti contrattuali tra Operatore e Committente;
- trasmettere l'elenco dei nominativi del personale impiegato, allegando, per gli autisti, copia della patente;
- nominare un responsabile della sicurezza ai sensi D.Lgs. n. 81/2008;
- richiedere il certificato penale del casellario giudiziale per le persone che svolgono attività professionali che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività, che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori e la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori. Inoltre, non si devono trovare nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet";
- verificare che gli utenti siano in possesso del titolo per l'utilizzo del trasporto scolastico, con l'obbligo di segnalare all'Ufficio Comunale episodi di utenti non in regola con le disposizioni che disciplinano il servizio;
- vigilare sugli alunni dal momento in cui sono affidati e sino a quando gli stessi non facciano ingresso nell'ambito scolastico o, al ritorno, sino a quando non siano riconsegnati ai genitori o ad altri appositamente delegati che ne assumono la sorveglianza.
- garantire che il personale mantenga un contegno riguardoso e corretto durante l'espletamento del servizio e provvedere all'immediata sostituzione del personale che dovesse risultare inidoneo allo svolgimento del servizio stesso;
- rispettare il divieto di fumo sugli scuolabus;
- assicurare l'immediata sostituzione nei casi di assenza dal servizio del proprio personale, nonché del personale che dovesse risultare inidoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, con altro personale dotato di idonea qualifica professionale;
- formare e addestrare il proprio personale relativamente alla conoscenza dei percorsi e ai compiti che devono svolgere;
- dotare l'autista di telefono cellulare con auricolari o vivavoce o tecnologie simili per comunicare per eventuali emergenze;
- segnalare immediatamente al Committente il verificarsi durante il servizio di eventuali atti di violenza, di bullismo e di vandalismo;
- stipulare una polizza assicurativa per sé stesso, per il personale impegnato e per l'eventuale responsabilità civile verso terzi e una polizza infortuni per gli utenti fruitori del servizio, come meglio specificato nell'art. 22.
- dare immediata comunicazione al Committente di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi durante il trasporto, anche nel caso in cui non ne fosse derivato alcun danno a

persone e/o automezzi, L'Operatore risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

- ad effettuare i percorsi concordati con il Committente. Non sono ammesse percorrenze diverse rispetto agli itinerari concordati, se non per causa di forza maggiore che dovrà essere immediatamente comunicata al Committente. Non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione e quant'altro comporti immotivato ritardo.

Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, l'Operatore deve assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia. In caso di sciopero del personale dovrà essere comunque garantita l'esecuzione del servizio.

ART. 10 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ONERI A CARICO DELL'OPERATORE

L'Operatore si impegna ad usare il mezzo di proprietà comunale con diligenza e in maniera consona in relazione alla sua destinazione d'uso.

L'Operatore ha l'obbligo, a proprio carico, della rimessa dell'automezzo compreso lo scuolabus di riserva, in apposito locale idoneo a norma di legge.

In caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicata l'ubicazione della rimessa (che non dovrà essere in località distante oltre 10 (dieci) km dal Comune), le sue caratteristiche e il titolo del possesso (contratto di acquisto, di affitto ecc.).

Sono a carico dell'Operatore tutte le spese di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo fornito dal Comune.

Espressamente sono a carico dell'operatore:

1. La manutenzione ordinaria del mezzo e quindi di tutte le riparazioni, compreso l'acquisto dei necessari pezzi meccanici di ricambio che dovranno essere quelli originali o equivalenti. A maggior chiarimento del presente punto si precisa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che alla manutenzione ordinaria sono riconducibili gli interventi legati alla normale consunzione ed usura del mezzo quali il tagliando periodico del veicolo con sostituzione di olio e filtri, il controllo dei livelli, la sostituzione degli pneumatici, la sostituzione della batteria usurata, o più comunemente le spese per la manutenzione periodica previste dalla casa costruttrice;
2. La manutenzione straordinaria del mezzo intesa come qualsiasi intervento meccanico/elettrico/pneumatico atto a riparare o sostituire parti o componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria dell'automezzo e relativa comunicazione degli interventi;
3. Le tasse automobilistiche (bollo);
4. L'assicurazione di tutti gli automezzi adibiti al servizio (propri e di proprietà comunale);
5. La revisione generale ed annuale dei mezzi previste dall'art. 80 del D. Lgs 285/92, come da ultimo stabilito dal D.M. 408/98 e successive modifiche e integrazioni;
6. Sostentimento di tutte le spese di carburante;
7. La sostituzione a proprie spese, senza ulteriori aggravii per il Committente, ai fini della regolare erogazione del servizio all'utenza, del mezzo temporaneamente inefficiente con altri idonei di sua proprietà abilitati al servizio di trasporto alunni e in regola con le norme per la circolazione e assicurazione. Il servizio verrà remunerato con il prezzo a chilometro stabilito in sede di gara;
8. Pulizia, lavaggio e sanificazione esterna e interna e dotazione dei dispositivi di equipaggiamento obbligatori previsti dal Codice della Strada e, nel rispetto di quanto indicato

dalla Linee Guida emanata con DPCM 7 agosto 2020 in applicazione alla normativa sanitaria e alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV.

L'Operatore è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio contenute nelle leggi dello Stato, in quelle regionali nonché in tutte le disposizioni riguardanti la circolazione sulle strade ed aree pubbliche.

ART. 11 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna:

- a fornire all'Operatore i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del servizio;
- alla raccolta delle domande e all'ammissione degli utenti al servizio;
- al pagamento dei compensi dovuti per lo svolgimento del servizio.

ART. 12 - REQUISITI SPECIFICI DELL'OPERATORE

L'Operatore deve essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione (AEP) di trasporto su strada di persone e dell'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) delle Imprese di Trasporto autorizzate, in applicazione del Regolamento CE N.1071/2009.

Dovrà dimostrare la disponibilità di un mezzo, da impiegare in sostituzione del mezzo comunale eventualmente temporaneamente inefficiente e/o per lo svolgimento regolare del servizio in caso di esubero del numero degli alunni rispetto alla capienza dello scuolabus di proprietà del Committente, che dovrà essere rispondente alle caratteristiche previste dal D.M. 31.01.1997 e successive modificazioni.

I veicoli risponderanno inoltre alle caratteristiche di cui al D.M. 18.04.1977 e successive modificazioni, e dovrà essere attrezzato con sedili e spazi interni conformemente a quanto previsto dalla tabella CUNA NC 581-20. La carta di circolazione, a norma del D. Lgs 30.04.1992 n. 285 (nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni, dovrà riportare le diciture previste dalla legge per il trasporto scolastico. Per gli scuolabus già circolanti l'aggiornamento delle carte di circolazione potrà avvenire in occasione dell'operazione di revisione annuale.

Al servizio potranno essere adibiti soltanto mezzi riconosciuti idonei e collaudati dall'Ispettorato della Motorizzazione.

L'Operatore dovrà garantire per tutto il periodo del contratto e per tutto l'arco giornaliero interessato all'erogazione del servizio la presenza e/o la pronta reperibilità di proprio personale al fine di apportare tempestivamente le eventuali modifiche al programma di trasporto giornaliero che verranno comunicate anche telefonicamente dal Committente.

ART. 13 - FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE E CONDIZIONI DI LAVORO

L'operatore dovrà gestire il servizio con proprio e sufficiente personale. Nello specifico sono previste le seguenti figure professionali minime per ciascun mezzo utilizzato nel servizio:

- n. 1 autista;
- n. 1 accompagnatore.

È fatto obbligo all'Operatore di osservare le disposizioni legislative e i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti a servizi di trasporto. L'Operatore

è tenuto ad assicurare il personale impiegato ai fini previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici, in conformità alle disposizioni di legge in materia, nonché retribuirlo secondo i contratti collettivi di lavoro del settore. L'Operatore su richiesta del Committente dovrà dimostrare il pieno rispetto delle vigenti norme in materia di rapporto di lavoro, sia di collaborazione che di dipendenza.

Tra il Committente e il personale dell'Operatore non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro.

È onere dell'Operatore provvedere alla dotazione di lavoro per il personale dipendente.

Il personale addetto alla guida deve essere:

- in possesso di idonea patente di guida di tipo D e del certificato di abilitazione professionale (C.A.P. KD), così come sancito dal D.M. 448/1991, per la conduzione di scuolabus e autobus o carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) per trasporto di persone;
- dotato di un cartellino di individuazione ben visibile munito di fotografia riportante il nome, cognome, indicazione Operatore da cui dipende e la dicitura "Comune di Marrubiu - servizio scuolabus";
- dotato di telefono cellulare con auricolari o vivavoce o tecnologie simili, idoneo per la conversazione durante la guida nel rispetto Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, per consentire la tempestiva comunicazione di ogni avversità eventualmente occorsa (incidente, avaria) senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati, e per ogni altro motivo di emergenza o legato al servizio che richieda il contatto immediato da parte dell'autista con i genitori degli utenti, l'Operatore e il Committente.

Il personale impiegato nel servizio con mansioni di accompagnatore deve essere:

- in possesso di adeguata capacità e professionalità;
- dotato di un cartellino di individuazione ben visibile munito di fotografia riportante il nome, cognome, indicazione Operatore da cui dipende e la dicitura "Comune di Marrubiu - servizio scuolabus";
- avere la maggiore età e senza precedenti penali risultanti dal Casellario Giudiziale.

La vigilanza sugli utenti deve essere esercitata dal momento iniziale dell'affidamento (luogo in cui si effettua la fermata) sino a quando alla stessa si sostituisce quella del personale scolastico addetto, nel momento in cui i minori varcano il cancello d'ingresso della scuola, o dei genitori nel momento del ritorno a casa. Il personale dell'operatore non può lasciare i minori incustoditi davanti alla scuola ove il cancello non risulti aperto, contravvenendo all'obbligo di vigilanza. Tale obbligo termina laddove inizia quello del personale scolastico, e quindi esattamente nel momento in cui i minori sono consegnati a detto personale. Gli alunni i cui genitori, o chi per loro, non siano presenti alla fermata e risultino in quel momento irreperibili, non potranno essere lasciati incustoditi alla fermata e il personale sarà tenuto alla custodia secondo le modalità che verranno concordate prima dell'inizio del servizio. In ogni caso è dovere del conducente e dell'accompagnatore adottare tutte le necessarie cautele suggerite dalla ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo.

L'Operatore prima dell'inizio del servizio dovrà comunicare le generalità dell'autista e dell'accompagnatore e i relativi recapiti telefonici, trasmettendo copia delle relative patenti di guida e di eventuali qualifiche.

Il personale deve indossare vestiario consono ed idoneo.

Il personale dovrà mantenere la riservatezza su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del proprio servizio.

L'Operatore dovrà fornire tempestiva comunicazione relativa all'eventuale sostituzione degli autisti e degli accompagnatori con altri in possesso dei requisiti soprarichiamati.

Il Committente si riserva il diritto di valutare il servizio espletato da ciascun operatore e di chiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio, per comprovati motivi.

ART. 14 - CONDOTTA DEL PERSONALE E SOSTITUZIONE

Il personale di servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso gli utenti e verso le autorità e dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

1. tenere un comportamento irreprensibile, rispettoso e un linguaggio corretto nei confronti dei minori e dei genitori, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità dell'utente;
2. non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
3. adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio del mezzo);
4. durante i percorsi prestabiliti per il trasporto scolastico non usare lo scuolabus per esigenze personali o per trasportare terze persone o animali, né per raccogliere gli alunni in punti diversi da quelli prestabiliti;
5. tenere la velocità nei limiti di sicurezza;
6. effettuare un accurato controllo in merito alla presenza, sul mezzo di trasporto, degli utenti ammessi al servizio;
7. osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione;
8. essere dotato di telefono cellulare con dispositivo viva voce al fine di garantire la tempestiva comunicazione con l'ufficio preposto;
9. effettuare il servizio di trasporto degli alunni solo in presenza dell'accompagnatore. Della eventuale mancata presenza dell'accompagnatore dovrà essere data tempestiva comunicazione all'ufficio istruzione;
10. segnalare immediatamente all'Operatore il verificarsi durante il servizio di eventuali atti di violenza, di bullismo, di vandalismo, incidenti o altre circostanze di pericolo.

Il Committente potrà pretendere la sostituzione del personale che non osservi le suddette disposizioni regolamentari, che fosse abitualmente trascurato nel servizio o usasse un linguaggio scorretto e/o riprovevole. La sostituzione dovrà essere effettuata dall'Operatore entro cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta, che si ritiene insindacabile. Restano comunque ferme le ulteriori misure di penalità, sino alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 18 del presente capitolato. Eventuali sostituzioni o variazioni dovute ad altre cause dovranno essere tempestivamente comunicate al Committente.

Salvi i provvedimenti stabiliti dalla Legge, i dipendenti sorpresi in stato di ubriachezza o di alterazione in conseguenza all'uso di stupefacenti in servizio dovranno essere sostituiti immediatamente.

ART. 15 - CUSTODIA DEGLI ALUNNI - ACCOMPAGNAMENTO

L'Operatore è tenuto a garantire la sorveglianza degli alunni frequentanti la Scuola Primaria, Secondaria di primo grado e dell'Infanzia durante tutto il periodo di permanenza sullo scuolabus e inoltre dovrà:

- a. collaborare con gli operatori scolastici per non lasciare incustoditi gli alunni al momento dell'entrata e dell'uscita da scuola, nel tragitto dallo scuolabus all'entrata della scuola e viceversa;
- b. accertarsi che durante il tragitto tutti gli alunni siano regolarmente seduti;
- c. controllare che gli alunni trasportati non arrechino danno a sé stessi e/o ai loro compagni con comportamenti eccessivi e scorretti;
- d. esercitare una attenta sorveglianza degli alunni durante il tragitto e in, particolar modo, nei momenti di salita e discesa dal mezzo.

Il personale di custodia non copre comunque la piena responsabilità del conducente verso i trasportati, durante tutto il periodo di permanenza sullo scuolabus, cioè dal momento in cui gli alunni salgono al momento in cui scendono, limitatamente a quanto prescritto dagli artt. 1681 e 1682 del Codice Civile.

Art. 16 - CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione del CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

ART. 17 - SICUREZZA D.LGS. 81/2008.

L'Operatore deve garantire lo svolgimento di corsi di formazione e addestramento, allo scopo di informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal Committente.

La formazione del personale addetto al servizio, in relazione alla propria qualifica professionale e mansioni, dovrà trattare ai sensi del D.Lgs. 81/2008, come modificato e integrato dal successivo D.Lgs. 106/2009 i seguenti temi:

- Salute e sicurezza sul lavoro;
- Addestramento all'uso dei mezzi ed eventuali ausili, esigerne il corretto impiego.

L'Operatore è tenuto ad effettuare il Piano di Formazione continua per il proprio personale coinvolto nel servizio oggetto del presente appalto, per un numero di anni pari alla durata dell'appalto ed è tenuta a comunicare periodicamente tale piano.

L'Operatore potrà prevedere formazione su ulteriori aspetti ritenuti rilevanti ai fini della qualità del servizio gestito.

L'Operatore garantisce al proprio personale la dotazione dei dispositivi di protezione individuale previsti a seguito della valutazione dei rischi, di cui al DUVRI redatto a carico dell'operatore economico ai sensi all'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Tali

indumenti e accessori, tenuti sempre in buono stato, devono essere indossati durante le ore di servizio dal personale impiegato. Gli indumenti devono essere provvisti di cartellino di identificazione riportante il nome dell'Operatore ed il nome del dipendente.

L'Operatore, inoltre, si impegna a comunicare in forma scritta, entro 5 giorni precedenti l'avvio del servizio, le informazioni, allegare al contratto, con riferimento a:

- Nominativo del rappresentante dei lavoratori;
- Nominativo del Medico competente;
- Formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;
- Mezzi e attrezzature previste e disponibili per l'esecuzione del lavoro;
- Dotazioni di protezione individuale;
- altre informazioni che ritenga utili fornire in merito al proprio servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza.

ART. 18 – VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI

È facoltà del Committente effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli, ispezioni e indagini conoscitive volte a verificare:

- L'adempimento puntuale e preciso delle prestazioni previste con il presente capitolato;
- Il livello di qualità delle prestazioni erogate;
- Il rispetto di tutte le norme contrattuali nei confronti del personale impiegato.

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali, l'Operatore, oltre ad ovviare alle infrazioni contestategli nel termine stabilito, sarà passibile di sanzioni pecuniarie, da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 500,00 per ciascuna infrazione, da applicarsi con provvedimento del funzionario competente.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.

Il committente, nei tre giorni dalla data di notifica dell'addebito, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il funzionario preposto.

L'ammontare delle penali sarà ritenuto dalle somme dovute all'Operatore e, all'occorrenza, sarà prelevato dalla cauzione, con conseguente obbligo di reintegrazione dell'importo cauzionale originario.

L'Operatore sarà responsabile verso il Committente del buon andamento del servizio, che viene svolto a completo rischio dell'Operatore stesso. Per le infrazioni di lieve entità, salvo che il fatto non costituisca reato, il Committente applicherà una penale nei seguenti casi, con la sola formalità della contestazione scritta degli addebiti.

- a. per utilizzo di mezzi non preventivamente autorizzati: penale di € 500,00 per ogni giornata di utilizzo di tali mezzi;
- b. per ritardi non giustificati nell'arrivo degli alunni presso le rispettive sedi scolastiche o di prelievo degli stessi dalle medesime sedi: penale di € 250,00 dopo la contestazione del terzo ritardo;
- c. per anticipo nel passaggio di qualsiasi entità o ritardo nel prelievo degli stessi dalle fermate superiori a 10 minuti: penale di € 250,00 dopo la contestazione del terzo evento;
- d. per diversa percorrenza del tragitto prescritto, non preventivamente autorizzata: penale di € 350,00 al giorno;

- e. per mancata o parziale effettuazione del servizio: penale di € 500,00 al giorno;
- f. per utilizzo di personale non preventivamente comunicato nel rispetto del presente capitolato: penale di € 250,00 al giorno;
- g. per cattivo mantenimento in perfetta efficienza, ordine, pulizia e conservazione ottimale del mezzo: penale di € 100,00 al giorno;
- h. per trasporto di utenti non autorizzato o per i quali vi sia stata comunicazione di cessazione dal servizio da parte del Servizio Istruzione: penale di € 100,00 al giorno.

In caso di comportamento scorretto o lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri, segnalato al Committente e da questo accertato, il Committente potrà erogare una sanzione di € 100,00 e alla seconda infrazione accertata nei confronti dello stesso personale, potrà essere richiesta la rimozione dello stesso dal servizio.

Alla contestazione dell'inadempienza da parte del Committente, l'Operatore ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni nel termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento della contestazione.

Il Committente, nel caso ritenga accertate le violazioni, comunica all'Operatore le proprie determinazioni definitive entro il termine di 15 giorni detraendo dal corrispettivo del servizio gli importi dovuti a titolo di penale.

Il pagamento della penale non esonera l'impresa dall'obbligo del risarcimento di eventuali danni riferibili alla violazione contestata.

In caso di infrazioni più gravi, quali l'arbitraria interruzione del servizio, il rifiuto di presentarsi al Committente per ricevere comunicazioni oppure ordini, l'inosservanza anche di una sola norma dei contratti collettivi di lavoro in favore del personale dipendente, ove non si ravvisi la grave inadempienza che risolve il contratto, il Committente si riserva misure più severe, da determinarsi di volta in volta e il sequestro della cauzione, che non potrà essere svincolata fino a quando l'Operatore non avrà integralmente adempiuto agli obblighi assunti.

ART. 19 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in rate mensili posticipate entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura.

Contestualmente alla presentazione della fattura dovrà essere trasmessa anche una scheda riassuntiva con l'indicazione dei giorni di servizio e del numero di chilometri effettuati giornalmente.

Il compenso sarà ricavato dall'applicazione del prezzo definito in sede di gara (al netto del ribasso unico contrattuale) ai chilometri effettivamente percorsi nel periodo di riferimento.

Sono a carico dell'Operatore i costi derivanti da percorrenze, non comprese negli itinerari indicati dal Committente, effettuate per qualunque tipo di manutenzione ed intervento sugli automezzi.

Per il computo giornaliero dei chilometri, si farà riferimento al percorso descritto nell'allegato A con partenza e arrivo.

Sull'importo del corrispettivo saranno operate le detrazioni delle somme eventualmente dovute a titolo di penali per inadempienze o per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Resta inteso che con il pagamento della fattura si intendono compensati dal Committente tutti i servizi, le prestazioni e qualsiasi onere inerente e conseguente al servizio in oggetto.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al CIG (Codice Identificativo Gare).

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Committente procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Committente, non produrrà alcun interesse.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di Marrubiu - (C.F. 80001090952) - Piazza Roma n. 7 - 09094 Marrubiu e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell'ufficio è **O167TP**.

L'importo della fattura verrà corrisposto, previa verifica della corrispondenza del servizio espletato, sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Operatore.

Il compenso spettante all'Operatore per l'espletamento di tale servizio, sarà calcolato a misura, in base ai chilometri effettivamente percorsi, con applicazione del prezzo contrattuale.

ART. 20 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contraente si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 21 - ASSICURAZIONI

L'Operatore sarà, inoltre, obbligato a sottoscrivere polizze assicurative per i mezzi, per sé stesso, per il personale impiegato e per l'eventuale responsabilità civile verso terzi, esonerando il Committente da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare ai dipendenti o essere da questi causati agli utenti, terzi, ai loro beni o strutture durante l'espletamento del servizio.

L'aggiudicatario è responsabile dei danni, di qualsiasi natura, arrecati a persone o cose a causa della gestione del servizio affidato in appalto, esonerando pertanto il Comune di Marrubiu da qualsiasi responsabilità connessa. L'Operatore dovrà stipulare, con spese a proprio carico, una idonea polizza assicurativa (RCT) a copertura dei rischi derivanti dalla gestione del servizio oggetto d'appalto. Il massimale di polizza non dovrà essere inferiore a € 1.500.000,00 e la durata non inferiore a quella complessiva del contratto d'appalto. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire i danni causati dalle imprese mandanti.

Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita quando vi sia una svalutazione superiore al 10%. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti. Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Amministrazione, in copia resa autentica, prima della firma del contratto o dell'affidamento d'urgenza. Le polizze devono essere esclusive per i servizi oggetto del presente appalto con esclusione di polizze generali del concessionario già attive ovvero devono recare in appendice lo specifico riferimento

al servizio oggetto dell'appalto. Resta inteso che le polizze non liberano il concessionario dalle proprie responsabilità avendo esse esclusivo scopo di ulteriore garanzia, essendo l'Amministrazione comunale esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall'esecuzione del servizio.

Per ogni veicolo adibito al servizio, l'operatore economico dovrà provvedere a proprie spese alla stipula della polizza assicurativa R.C.A., corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Committente, e con massimali non inferiori a € 7.290.000,00 per sinistro di cui € 6.070.000,00 per persona e € 1.220.000,00 per danni a cose. L'assicurazione dovrà comprendere anche le operazioni di salita e discesa di tutti i trasportati, e i rischi connessi al tragitto dall'uscita del mezzo all'entrata della scuola e viceversa. In caso di massimali minimi diversi rispetto a quelli sopra indicati, la polizza assicurativa dovrà comunque garantire i massimali previsti dalla normativa vigente.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire i danni causati dalle imprese mandanti.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata al Committente in copia resa autentica, prima della firma del contratto o dell'affidamento d'urgenza. Le polizze devono essere esclusive per il servizio oggetto del presente appalto con esclusione di polizze generali del concessionario già attive ovvero devono recare in appendice lo specifico riferimento al servizio oggetto dell'appalto.

Resta inteso che le polizze non liberano il concessionario dalle proprie responsabilità avendo esse esclusivo scopo di ulteriore garanzia, essendo il Committente esonerato da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall'esecuzione del servizio.

ART. 22 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto né la cessione del contratto.

ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti ipotesi:

- 1) venire meno di uno dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016;
- 2) cessione di attività dell'Operatore aggiudicatario;
- 3) mancata osservanza del divieto di subappalto;
- 4) inosservanza delle norme di legge relative alla personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- 5) interruzione non motivata del servizio;
- 6) reiterate infrazioni che portano all'applicazione di penali;
- 7) inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, di regolamenti, nonché del presente capitolato.

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed esaustivo. Qualora il Committente intenda risolvere il contratto, si rivarrà sull'Operatore a titolo di risarcimento dei danni subiti, con l'incameramento della cauzione, salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall'amministrazione stessa in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto.

Nel caso di cessione dell'attività da parte dell'Operatore aggiudicatario ad altra operatore economico, sarà discrezione del Committente proseguire il rapporto di servizio con il nuovo operatore o recedere dal contratto.

In caso di interruzione del servizio per cause imputabili all'Operatore, il Committente si riserva di addebitare allo stesso i danni conseguenti.

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente comunicate. Le cause di forza maggiore non possono essere invocate in mancanza di comunicazione tempestiva rispetto al loro sorgere.

Il Committente avrà comunque diritto di recedere dal contratto, oltre che per cause imputabili all'Operatore, anche per cause di forza maggiore, compresa la sopravvenuta indisponibilità finanziaria o le ragioni di interesse pubblico anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi.

Nelle ipotesi sopra indicate, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Committente, in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tale ipotesi non occorre citazione in giudizio, pronuncia del giudice od altra qualsiasi formalità all'infuori della semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 24 - SCIOPERO E/O INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge n. 146/90 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge.

In caso di sciopero del personale dell'Operatore, dovrà essere data comunicazione al Committente, con preavviso di almeno 48 ore, impegnandosi, comunque, a concordare con lo stesso, in via straordinaria, adeguate soluzioni organizzative.

Il Committente non può, in nessun caso, sospendere il servizio eccependo irregolarità di controprestazione.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato.

ART. 25 - QUINTO D'OBBLIGO E VARIANTI

Il Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Operatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Operatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

L'Operatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Committente, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Operatore se non sia stata approvata dal Committente. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a

pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Operatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

ART. 26 - RECESSO

Il Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Operatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.

ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI

Il contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica a cura dell'Ufficiale rogante del Committente, in conformità all'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016. Tutte le spese contrattuali (spese di rogito, segreteria, imposta di bollo e di registrazione) saranno a carico dell'aggiudicatario e vengono quantificate presuntivamente in circa € 1.400,00 salvo le agevolazioni e/o esenzioni previste dalla legge a favore di operatori economici in possesso di specifici requisiti.

ART. 28 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per la risoluzione giudiziale delle controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in ordine all'esecuzione del presente contratto è quello territoriale di Oristano. È esclusa la clausola arbitrale.

ART. 29 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 del Reg UE n 679/2016, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del REG. UE 679/2016 e dall'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 (art. 33/36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 REG UE 679/16.

Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazioni delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del REG UE 679/2016, previo consenso manifestato dall'Operatore, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della stazione

appaltante individuati quali incaricati del trattamento. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per la stazione appaltante, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla stazione appaltante nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 196/2003. I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli artt. dal 15 al 22 del REG UE 679/2016.

In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati:

- Titolare del trattamento è il Comune di Marrubiu.

Responsabile della protezione dei dati è:

- Soluzione srl - Via G. Oberdan 140 - info@entionline.it; soluzione@legalmail.it
- Referente RDP: Nadia Corà - consulenza@entionline.it

Art 30 – INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E NORME IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

La mancata osservanza delle modalità contenute nel presente capitolato comporta l'esclusione dalla gara. Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte con decisione del Presidente di gara. Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed in particolare:

- al Capitolato Speciale;
- agli articoli del Codice degli Appalti Pubblici - Decreto Legislativo n. 50/2016 - espressamente citati negli atti di gara.

L'Operatore deve essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013, nonché delle disposizioni relative al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Marrubiu, approvato con deliberazione di Giunta n. 38 del 29.03.2021, nonché di obbligarli al rispetto di quanto ivi previsto.

L'Operatore deve essere a conoscenza che la violazione dei principi e obblighi contenuti nei predetti Codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013. Nei casi di riscontrata violazione il dirigente provvede alla contestazione della stessa per iscritto alla parte contraente, assegnandogli un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle stesse, il dirigente provvederà con proprio atto alla conferma della contestazione e, ove previsto, alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

L'Operatore all'atto della sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del D.lgs.vo 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo soggetto incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Attesta altresì di essere a conoscenza che la violazione della succitata norma costituisce causa di nullità della convenzione stipulata, nonché il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 31 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Il presente appalto è soggetto, oltreché all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto della normativa in materia e con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di trasporti pubblici ed al possesso dei requisiti per i conducenti di autobus adibiti al servizio appaltato.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti e forniture.

Tutte le comminatorie e i termini convenuti con il presente contratto operano di pieno diritto senza obbligo per il Committente della costituzione in mora dell'Operatore.

Allegati:

- ***Allegato A – Percorso previsto;***
- ***Allegato B – Elenco delle fermate.***



COMUNE DI MARRUBIU

PROVINCIA DI ORISTANO

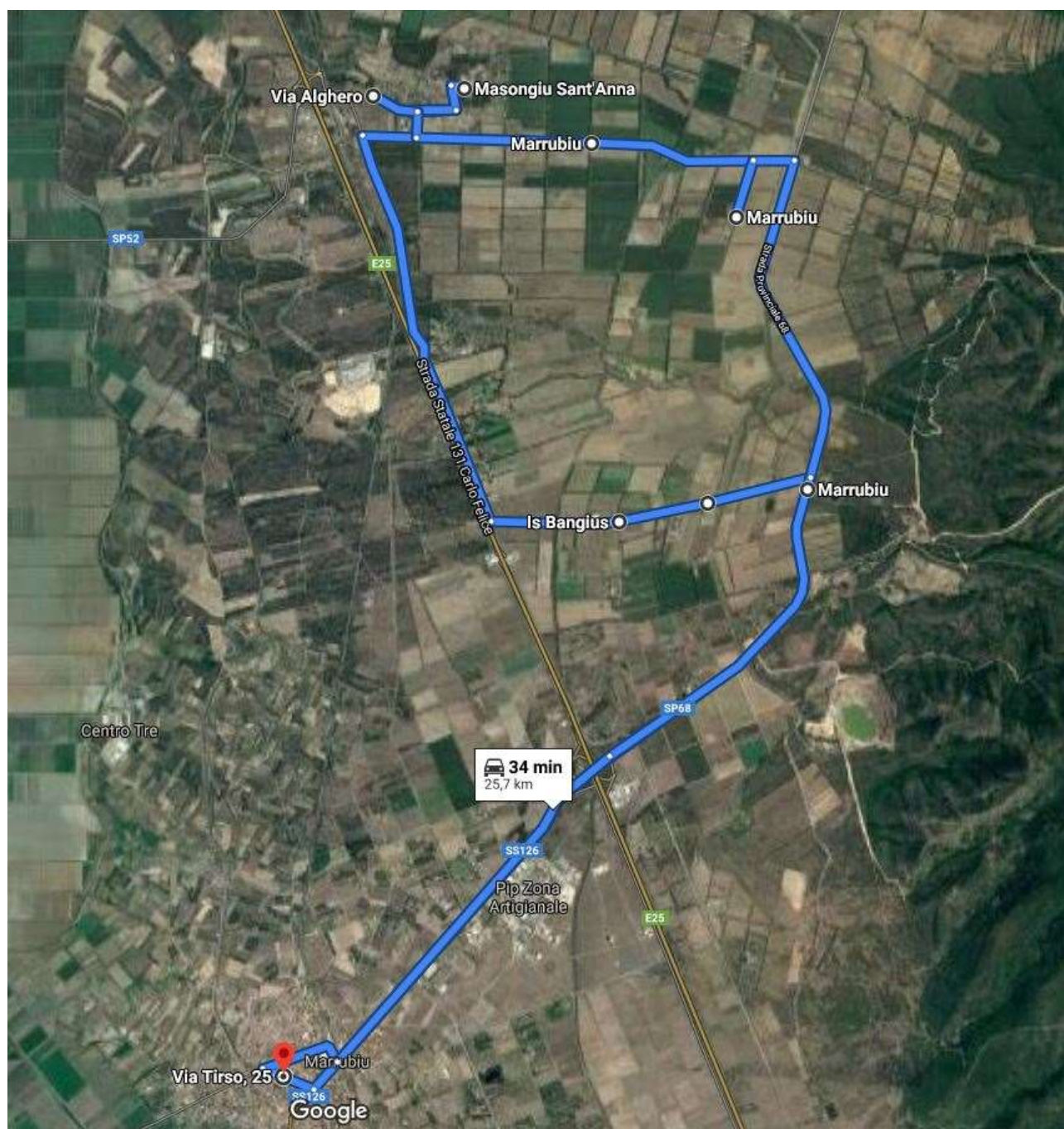
AREA POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SCUOLA DELL'INFANZIA.

ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024

CIG 8842611171

Allegato A al Capitolato speciale d'appalto – Percorso Previsto



Servizio di Trasporto Scolastico scuola primaria, secondaria di primo grado e scuola dell'infanzia
Anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024
Cig: 8842611171

Allegato B al Capitolato speciale d'appalto – Elenco delle fermate e orari.

N.	FERMATA	LUOGO	COORDINATE	ORARIO
1	1° FERMATA	1° SOSTA - ZURADILI	39°46'46.0"N - 8°40'36.5"E	07:37
2	2° FERMATA	2° SOSTA - ZURADILI	39°47'17.9"N 8°40'46.3"E	07:39
3	3° FERMATA	1° SOSTA - IS BANGIUS	39°47'16.8"N 8°40'27.5"E	07:41
4	4° FERMATA	2° SOSTA - IS BANGIUS	39°47'14.7"N 8°40'16.7"E	07:43
5	5° FERMATA	3° SOSTA - IS BANGIUS	39°47'10.6"N 8°39'50.7"E	07:45
6	6° FERMATA	1° SOSTA - VIA LIVORNO - S. ANNA	39°48'48.9"N 8°39'04.7"E	07:52
7	7° FERMATA	2° SOSTA - VIA RINASCITA - S. ANNA	39°48'46.9"N 8°38'38.4"E	07:54
8	8° FERMATA	3° SOSTA - VIA ALGHERO - S. ANNA	39°48'36.0"N 8°39'42.7"E	07:58
9	9° FERMATA	1° SOSTA - MASONGIU ALTA	39°48'19.3"N 8°40'25.1"E	08:04
10	10° FERMATA	SCUOLA INFANZIA VIA GRAMSCI 3 - MARRUBIU		08:20
11	11° FERMATA	SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA VIA TIRSO 25 - MARRUBIU		08:27